



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 479 del 12/06/2024

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia di Roma, per lo svolgimento di attività di Tirocinio Pratico Valutativo (Albo A) e post-lauream Professionalizzante (Albo B), da parte degli allievi dell'Ateneo presso le strutture dell'ASL VCO. Validità di 5 anni tacitamente rinnovabili, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI (NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021 PROROGA: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI







DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino Il funzionario incaricato alla pubblicazione.







IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con mail acquisita in arrivo al protocollo n. 31758/24 del 13/05/2024 la Dottoressa Marianna Mezzina, Referente Tirocini Professionalizzanti Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi Niccolò Cusano de Roma, richiedeva a questa azienda stipula di convenzione per lo svolgimento di Tirocini Professionalizzanti da parte di laureati in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica;

Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

Visto che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

Visto il D.M. n. 239 del 13/01/1992 "Regolamento recante norme su tirocinio pratico postlauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";

Visto il D.M. n. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;

Visto il D.M. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. n. 196 del 24/06/1997, sui tirocini formativi e di orientamento;

Visto il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

Viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per Tirocini Professionalizzanti ex D.M. 270/2004 del 30/01/2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'ordine degli Psicologi;

Visto l'art. 6 del D.P.R. 328/01 che affida a una convenzione stipula tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità organizzative del tirocinio:

Visti i D.M. 554/2022, D.M. 567/2022 e D.M. 654/2022 che prevedono in particolare nuove disposizioni in tema di tirocinio per l'accesso alla professione di Psicologo







Visto il testo convenzionale proposto dall'Università in oggetto.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda;

Visti gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN;

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art, 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale;

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione;

Procede ad approvare, con durata di 5 anni tacitamente rinnovabile a decorrere dalla firma di entrambe le parti, la convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia di Roma, secondo il testo definito nell'Allegato alla presente per lo svolgimento di attività di Tirocinio Professionalizzante;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Di approvare,** alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano Facoltà di Psicologia di Roma, per lo svolgimento di attività di tirocinio professionalizzante presso le strutture dell'ASL VCO, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con durata di 5 anni tacitamente rinnovabile a decorrere dalla firma di entrambe le parti.
- 2) Di dare atto che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, un progetto formativo individuale che dovrà tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante nella sezione A dell'Albo quanto definito dall L. 56/1989, dal DPR 328/2001 e dalla L. 170/2003; per l'esame di stato abilitante all'iscrizione nella sezione B dell'Albo quanto previsto dalla L. 170/2003. il progetto formativo inoltre dovrà indicare, oltre al





P.I./Cod.Fisc. 00634880033

nominativo del tirocinante, del tutor, il periodo di svolgimento e gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

3) Di dare atto altresì che:

- Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;
- qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.



Facoltà di Psicologia

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (ALBO A) E POST-LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (ALBO B) PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, con sede in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3, C.F. 09073721004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Presidente del C.d.A, Prof. Giovanni Puoti, nato a Roma il 20/07/1944.

E

ASL VCO con sede legale in Omegna, Via Mazzini, 117 Partita IVA/CF 00634880033, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", rappresentata dal Direttore Generale/legale rappresentante dr.ssa Chiara SERPIERI, nata a Napoli il 19/07/1959

Vista	la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";	
Visto	D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.	
Visto	il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";	
Visto	il D.M. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";	
Visto	il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";	
Visto	il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003);	
Vista	la L.170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003,	
	n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;	
Visto	il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";	
Viste	le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;	



Visto l'art. 6 del D.P.R. 328/01 che affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio:

Visti i D.M. 554/2022; D.M. 567/2022; D.M. 654/2022 che prevedono in particolare nuove disposizioni in tema di tirocinio per l'accesso alla professione di psicologo.

Vista la Convenzione tra l'Università degli Studi Niccolò Cusano e l'Ordine degli Psicologi del Lazio

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture n. soggetto/i per anno o per semestre in tirocinio professionalizzante finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi.

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, possono essere riconosciuti dalla Commissione Paritetica come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico professionalizzante, sulla base della valutazione del Progetto Formativo di tirocinio presentato.

Art. 2

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere l'Esame di Stato, ha inizio il 15 gennaio, il 15 maggio o il 15 settembre di ogni anno e dovrà avere una durata di:

- a. 750 ore complessive di attività supervisionata da svolgersi nell'arco di massimo 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo,
- 500 ore complessive di attività supervisionata da svolgersi obbligatoriamente in 6 mesi continuativi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi per l'Albo A e i 6 mesi per l'Albo B, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili, per i quali la durata potrà essere estesa fino ad un massimo di 24 mesi.

La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria, non sono previste percentuali di assenze, le ore eventualmente perse devono essere sempre recuperate nell'arco temporale di durata massima del tirocinio (12 mesi per l'albo A; 6 mesi per l'albo B).

Le attività dovranno essere ripartite omogeneamente durante il periodo di tirocinio e non potranno superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.

Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto.

Una prolungata interruzione sarà considerata motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza.

In presenza di interruzioni, i periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio, salvo i casi eccezionali di seguito previsti:



- a. in caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione Paritetica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
- b. qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tirocini, che provvederà a sottoporre il caso all'attenzione della Commissione Paritetica al fine di valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Art. 3

Le attività di tirocinio possono essere svolte presso Enti/Aziende pubblici e privati, nazionali e internazionali (ad esclusione dei Paesi considerati a rischio, secondo criteri e indicazioni del Ministero degli Affari Esteri), ritenuti idonei dalla Commissione Paritetica, oppure all'interno del Centro Clinico (servizio DSA) che appartiene all'Università degli Studi Niccolò Cusano.

Per il tirocinio all'interno dell'Unicusano si applicano gli stessi principi previsti per gli Enti pubblici/Privati.

Per le sedi di tirocinio all' estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, tenendo conto delle forme di accreditamento professionale specifiche dei vari Stati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dall'Azienda/Ente in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda-Ente.

Al Tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.



Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino a un massimo di 5 tirocinanti in totale. Il Tutor, nel progetto formativo, dovrà sottoscrivere un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 3 per sede e di 5 in totale.

Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda/Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Tutor supervisore un Progetto Formativo

Le attività descritte nel progetto formativo individuale dovranno tener conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

- a. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione A dell'Albo: dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla L. 56/1989, dal DPR 328/2001 e dalla L. 170/2003.
- b. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione B dell'Albo: dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/2003.

Il progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del tirocinante:
- il nominativo del tutor (Ordine regionale di appartenenza e data di iscrizione all'Albo);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale Progetto Formativo dovrà essere firmato dal Responsabile della Struttura che accoglie il tirocinante e trasmesso contestualmente alla domanda di tirocinio, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini della Facoltà di Psicologia.

Art. 6

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività, sotto la supervisione di un Tutor, in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, in merito a notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 7

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. Le attività e le presenze giornaliere dei tirocinanti dovranno essere registrate sul Libretto delle presenze rilasciato dall'Ufficio Tirocini in seguito all'attivazione del tirocinio stesso e firmate dal Tutor assegnato.

Al termine dello svolgimento del tirocinio, sarà compito dello studente consegnare tale Libretto all'Ufficio Tirocini, contestualmente alla propria relazione sulle attività svolte, controfirmata dal Tutor; all'attestato di frequenza rilasciato dall'Azienda ospitante (con l'indicazione del nominativo Tutor, del periodo di svolgimento del tirocinio e delle ore svolte), firmato dal responsabile aziendale e dal Tutor supervisore; al giudizio conclusivo di idoneità rilasciato dalla struttura e firmato dal tutor supervisore

Art. 8

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Data	
	Il Delegato del Presidente del C.d.A Avv. Fabio Santella
l Direttore Generale ASL VCO	
Dr.ssa Chiara Serpieri	